



Decreto Presidente Giunta n. 26 del 16/04/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Oggetto dell'Atto:

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI.
SCIoglimento DEL CONSIGLIO E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI
SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a. la l. 29 dicembre 1993, n. 580, recante ^a *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*^o, dispone:
 1. all'art. 1, co. 1, che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ^a *sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*^o;
 2. all'art. 9, co.1, che sono ^a *organi delle camere di commercio: a) il consiglio; b) la giunta; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti*^o;
 3. all'art. 10, co. 7, che il Consiglio camerale ^a *dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte*^o;
 4. all'art. 12, che ^a *I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6^o (co. 1) e che ^a Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale*^o (co. 5);
- b. l'art. 38, co. 1, della l. 12 dicembre 2002, n. 273, recante ^a *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*^o, dispone che ^a *In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza*^o;
- c. con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, è stato adottato il ^a *Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23^o*, il quale dispone:
 1. all'art. 2, che ^a *Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della giunta regionale*^o (co. 1) e che ^a *Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati: a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci*

- aderenti alle stesse; b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti; d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL°;*
- 2. all' art. 5, co. 3, che^a entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati°;*
 - 3. all' art. 9, co. 1, che^a Il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2: a) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore; b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale, nonché il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa; c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio; d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4; e) richiede al Presidente della giunta regionale di cui all'articolo 8 il nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio°;*
 - 4. all' art. 10, che^a Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della legge° (co. 1), che^a Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione° (co. 2) e che^a Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale più anziano di età° (co. 4);*

- d. sulla base della richiamata disciplina, con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 152 del 3 ottobre 2018, è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ed è stata stabilita la data del suo insediamento per il giorno 15 ottobre 2018, data nella quale effettivamente si è svolta la seduta di insediamento;

PREMESSO, altresì, che

- a. con determinazione n. 4 del 20 marzo 2023, il Presidente della Camera di Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha dato avvio, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 156 del 2011, alle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
- b. con nota prot. PG/2023/0492135 del 16 ottobre 2023, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, rilevato il decorso del termine per la trasmissione dei dati e dei documenti di cui all'art. 5, co. 3, del menzionato D.M. n. 156 del 2011, richiamato quanto specificato con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 39517 del 7 marzo 2014, ha chiesto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli di motivare le ragioni del ritardo e di individuare la data presumibile di trasmissione dei predetti dati e documenti;
- c. con nota 0188163/U del 17 ottobre 2023, il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, in riscontro alla nota di cui sopra, ha rappresentato che *«in ragione della quantità e complessità dell'attività istruttoria in itinere e dei procedimenti giurisdizionali intervenuti e ancora pendenti, non è stato possibile rispettare il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011 per l'invio dei dati al Presidente della Giunta Regionale della Campania»* e che *«ai sensi dell'art. 38 della L. n. 273 del 12 dicembre 2002, il procedimento sarebbe stato concluso entro il termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio camerale»*;
- d. con nota prot. n. PG/2024/0023251 del 15 gennaio 2024, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha richiesto nuovamente la trasmissione dei dati e dei documenti ai sensi dell'art. 5, co. 3, del D.M. n. 156 del 2011 in un termine congruo rispetto all'approssimarsi della scadenza del termine di proroga del Consiglio camerale di cui all'art. 38 della l. n. 273 del 2002, in considerazione delle attività di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. n. 156 del 2011, di competenza della Regione;
- e. con nota n. prot. U.0002650 del 20 marzo 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiesto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli di fornire elementi informativi aggiornati circa lo stato dell'*iter* di rinnovo del Consiglio camerale;
- f. con nota prot. n. 0025786/U del 21 marzo 2024, il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha rappresentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione Campania che la procedura di rinnovo, *«esperiti i controlli previsti dalla vigente normativa, è in fase di conclusione»*;
- g. con nota prot. n. 27404 del 27 marzo 2024, il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha trasmesso alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive i dati e i documenti previsti dall'art. 5, co. 3, del D.M. n. 156 del 2011, che sono stati acquisiti in pari data al protocollo regionale n. PG/2024/0160166;
- h. allo stato, nella pendenza del termine di cui all'art. 9, co. 1, del D.M. n. 156 del 2011, sono in corso presso la competente Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive le necessarie attività di verifica dei predetti dati e documenti;

VISTO

- a. l'art. 5 della l. n. 580 del 1993, che dispone:
1. al co. 1, lett. b), che i Consigli camerali *«sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo*

economico: ¼ nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale°;

2. *al co. 2, lett. d), che i Consigli camerale^a sono sciolti dal presidente della regione interessata: ¼ nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1°;*
3. *al co. 4, che^a Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico°;*

PRESO ATTO che, dall'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, risulta che

- a. con nota prot. n. 220210 del 30 ottobre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione al precedente procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, ha evidenziato che *le circostanze che hanno determinato la scadenza del termine in questione rilevano, quindi ai soli fini dell'individuazione dell'autorità competente per l'adozione dei previsti provvedimenti sostitutivi, ma non rilevano ai fini di un'eventuale possibilità di differimento dello scioglimento del Consiglio, considerato che sono direttamente le norme legislative in questione a prevedere la decadenza del consiglio per decorso del termine, decadenza di cui il provvedimento di 'scioglimento' e commissariamento deve limitarsi solo ad accertare i presupposti° e che^a per le medesime ragioni il vigente testo letterale dell'articolo 5 della legge n. 580/93 e s.m.i. non consente, quindi, a parere dello scrivente, un ulteriore periodo di prorogatio del consiglio camerale seppur con le sole funzioni di ordinaria amministrazione, e l'applicazione di tale disciplina speciale di maggior favore e maggior dettaglio esclude che possa poi ulteriormente applicarsi anche la generale disciplina della prorogatio degli organi amministrativi°;*
- b. con parere reso con nota prot. n. 747003 del 4 novembre 2015, in riscontro alla richiesta n. 745110 del 3 novembre 2015 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, l'Avvocatura Regionale, in relazione al precedente procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, ha precisato che non si pone un problema di continuità dell'attività dell'organo camerale *laddove il legislatore ha espressamente previsto il potere, rispettivamente, del Ministro o del Presidente della Regione, a seconda che il ritardo nella ricostituzione dell'organo consiliare sia ascrivibile alla Regione ovvero alla Camera di commercio, di nominare un commissario straordinario proprio al fine di provvedere al rinnovo del consiglio camerale°;*
- c. in data 15 ottobre 2023 è venuto a scadenza il termine di cinque anni di durata in carica del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 2018;
- d. in data 15 aprile 2024 è altresì venuto a scadenza il termine di proroga di sei mesi dell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli di cui all'art. 38, co. 1, della l. n. 273 del 2002, decorrenti dalla data di scadenza del medesimo;
- e. ad oggi, non si è ancora potuto provvedere alla ricostituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
- f. ove non intervenisse lo scioglimento del Consiglio camerale da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. d), della l. n. 580 del 1993, si determinerebbero le condizioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), della medesima legge per l'attivazione del potere di intervento

successivo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, legato a eventuali ritardi o inadempimenti dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, co. 1, della l. n. 273 del 2002 e 5 della l. n. 580 del 1993, decorsi sei mesi dalla scadenza del Consiglio camerale risulta doveroso dichiararne lo scioglimento e nominare un commissario straordinario, a nulla rilevando il carattere non colposo del ritardo nella trasmissione degli atti da parte della Camera di commercio e della conseguente mancata ricostituzione dell'organo camerale nel termine legale previsto;
- b. dall'esame del *curriculum* della dott.ssa Maria Salerno, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, dirigente di ruolo della Giunta regionale, risulta la comprovata professionalità ed esperienza richiesta dall'art. 5, co. 3, della l. n. 580 del 1993 per l'espletamento dell'incarico commissariale, maturata nell'esercizio ultra-decennale di incarichi di preposizione in ruoli apicali di strutture regionali, nonché di esperienza maturata nello specifico ruolo di commissario straordinario di Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

ACQUISITE agli atti della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'incarico, nonché di conflitto di interessi, rese dall'interessata ai sensi della normativa vigente in materia;

RITENUTO, pertanto,

- α. di dover prendere atto della scadenza, in data 15 aprile 2024, del termine di proroga di sei mesi dell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli previsto dall'art. 38, co. 1, della l. n. 273 del 2002, decorrenti dalla data del 15 ottobre 2023 (data di scadenza del mandato quinquennale del Consiglio);
- β. di dover, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 2, lett. d), della l. n. 580 del 1993;
- χ. di dover nominare commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, la dott.ssa Maria Salerno, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, in possesso di ultradecennale esperienza maturata in ruoli apicali nella Pubblica Amministrazione nonché di esperienza maturata anche nello specifico ruolo di commissario straordinario di Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, con decorrenza immediata e fino all'insediamento del nuovo Consiglio camerale, per assicurare l'espletamento delle funzioni di legge;
- δ. di dover demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive il sollecito completamento, nei termini previsti dalla normativa in materia, dell'istruttoria di competenza ad oggi in corso per la ricostituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
- ε. di dover inviare il presente atto:
 - al Gabinetto del Presidente;
 - alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive per gli adempimenti di rispettiva competenza, compresa la notifica alla Camera di commercio di Napoli, agli altri interessati e l'inoltro all'Assessore alle Attività Produttive;
 - alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio regionale, per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 del vigente Statuto regionale;

- al BURC per la pubblicazione;

VISTI

- a. la l. 29 dicembre 1993, n. 580, recante il ^a *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*^o;
- b. la l. 12 dicembre 2002, n. 273, recante ^a *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*^o;
- c. il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il ^a *Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23*^o;
- d. il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, recante ^a *Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*^o;
- e. il parere dell'Avvocatura regionale n. Prat. 119 Anno 2024;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della medesima struttura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che sono richiamate e che qui si intendono ripetute e riscritte:

1. di prendere atto della scadenza, in data 15 aprile 2024, del termine di proroga di sei mesi dell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli previsto dall'art. 38, co. 1, della l. n. 273 del 2002, decorrenti dalla data del 15 ottobre 2023 (data di scadenza del mandato quinquennale del Consiglio);
2. di dichiarare, per l'effetto, lo scioglimento del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 2, lett. d), della l. n. 580 del 1993;
3. di nominare commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, la dott.ssa Maria Salerno, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, in possesso di ultradecennale esperienza maturata in ruoli apicali nella Pubblica Amministrazione nonché di esperienza maturata anche nello specifico ruolo di commissario straordinario di Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, con decorrenza immediata e fino all'insediamento del nuovo Consiglio camerale, per assicurare l'espletamento delle funzioni di legge;
4. di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive il sollecito completamento, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'istruttoria di competenza, ad oggi, in corso per la ricostituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
5. di inviare il presente atto:
 - al Gabinetto del Presidente;

- alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive per gli adempimenti di rispettiva competenza, compresa la notifica alla Camera di commercio di Napoli, agli altri interessati e l'inoltro all'Assessore alle Attività Produttive;
- alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio regionale, per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 del vigente Statuto regionale;
- al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA